CAMERA DEI DEPUTATI N. 1919

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTARI ANGELA MARIA, BOLOGNARI, FABBRI SERONI ADRIANA, DI GIULIO, BERLINGUER GIOVANNI, FRACCHIA, MARTORELLI, SPAGNOLI, COCCIA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, SALVATO ERSILIA, VAGLI MAURA, NESPOLO CARLA FEDERICA, CODRIGNANI GIANCARLA, MANNUZZU, CERRINA FERONI, MIRATE, PERANTUONO, RAFFAELLI, RICCI, STEFANELLI, BERTANI ELETTA, BRANCIFORTI ROSANNA, COCCO MARIA, LODOLINI FRANCESCA, RIGA GRAZIA, ROSOLEN ANGELA MARIA, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA

Presentata il 2 dicembre 1977

Nuove norme a tutela della libertà sessuale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il rapido evolversi della società italiana negli ultimi decenni ha determinato un profondo mutamento del sistema di riferimento culturale, dei modelli di comportamento, del costume, dell'organizzazione della vita collettiva, dei rapporti tra le generazioni e i sessi; un mutamento che, accanto a indubbie conquiste sul terreno della dignità e della libertà della persona umana, ha portato con sé guasti, disagi, e anche nuove forme di repressione.

Il tema della libertà sessuale, che in questo quadro generale vogliamo considerare, ha aggregato gruppi sociali, ha mobilitato energie intellettuali, ha costituito il centro dell'attenzione di un largo dibattito che ha avuto, al di là delle diverse angolazioni, un obiettivo certamente positivo, quello di creare una maggiore coscienza e consapevolezza della propria sessualità in ogni uomo e in ogni donna.

Tuttavia il contraddittorio sviluppo italiano, con la concentrazione di esperienze culturali e sociali diverse nelle aree metropolitane, ha generato condizioni di vita difficili, tensioni sociali acute, che si sono scatenate proprio contro quelle stesse conqui-

ste di libertà e autodeterminazione che pure vi sono state.

In particolare, è venuto a mancare nelle grandi aree metropolitane quel controllo sociale che la comunità tradizionale assicurava attraverso ognuno dei suoi membri su tutti gli altri; un controllo fondato sulla reciproca conoscenza che garantiva una sicurezza maggiore. L'anonimato, l'atomizzazione, la difficoltà di vivere una vita sociale piena e soddisfacente hanno generato una situazione di preoccupante insicurezza.

Gli inquietanti fatti di cronaca, con le preoccupazioni che attorno ad essi si sono create, e l'aumentato numero delle denunce presentate da donne vittime di violenza sessuale, sono il segno di un malessere che colpisce, in particolar modo e quindi maggiormente inquietante, il mondo giovanile.

La violenza colpisce alla cieca, in modo indiscriminato, senza alcuna apparente motivazione nella scelta della vittima. Prende sempre più rilievo lo sviluppo contraddittorio della libertà e della repressione sessuale, la difficoltà che ancora molti incontrano a vivere in modo equilibrato e civile il generale processo di superamento dei pregiudizi.

Si configura una qualità diversa del reato di violenza sessuale, diversa da quella del mondo contadino o comunque legata a un passato di privilegi di sesso o di classe. Qui siamo in presenza di atti violenti contro un processo di liberazione, di crescita, di realizzazione della personalità. La qualità diversa del reato è data anche dall'essere, questo, sempre più inserito in un clima di violenza più generale da cui trae origine e alimento, ma alla crescita del quale, non c'è dubbio, contribuisce.

La condizione di vita metropolitana e la repressione dello sviluppo della vita sociale del giovane sono aggravate proprio dall'intreccio tra tensioni psicologiche individuali e tensioni sociali collettive. Le già difficili condizioni di vita dei giovani vengono condizionate ulteriormente dal pericolo che la violenza sessuale possa, indiscriminatamente e in qualsiasi momento, colpire la vita dell'individuo o della famiglia e lasciarvi il segno.

Ne deriva una connotazione, per il reato di violenza sessuale, che sul piano culturale e collettivo pesa fortemente, aggravando le conseguenze negative sulla convivenza civile della società dei nostri giorni.

Un altro pericolo che si annida in questi episodi è quello di un uso « politico » della violenza sessuale, per discriminare o emarginare gruppi, come gli omosessuali e le prostitute, o addirittura per combattere le donne in quanto portatrici di un messaggio di trasformazione e crescita dell'intera società.

È il principio stesso della eguaglianza e della parità tra gruppi diversi, tra realtà diverse della società, che viene aggredito e violentato, è il processo di trasformazione della società, è lo sviluppo stesso dei rapporti civili, del riconoscimento del diritto altrui, che viene contestato e offeso.

Queste le considerazioni di carattere generale ed il complessivo quadro di riferimento in cui la presente proposta di legge si colloca; ma altre ne vanno fatte sulla normativa vigente, sull'uso che di essa si è fatto.

Non vi è dubbio che la normativa vigente risente fortemente di una concezione della sessualità decisamente anacronistica, rispetto ai pregiudizi che sono gravemente offensivi della dignità e della libertà della donna e dell'uomo, anche in relazione alla sfera sessuale, che è privata, ma la cui garanzia deve venire da una società civile.

Infatti, l'attuale normativa del codice penale che contempla e punisce i reati contro la libertà sessuale si colloca in una realtà, in un contesto sociale e culturale ormai superato. Tutti sappiamo che una norma è valida ancorché resista il contesto che l'ha generata, ancorché siano validi i valori, la concezione, le motivazioni profonde che la ispirano. Crediamo che si possa unanimemente concordare, al di là della diversa ispirazione ideologica di ognuno di noi, che per quanto riguarda gli articoli 519 e seguenti del codice penale sono cambiati i valori che stavano alla base del bene protetto dalla suddetta normativa.

Lo dimostra la crescita culturale e civile di tutto il popolo italiano e la presa di coscienza delle nostre masse femminili che sempre di più e unitariamente chiedono il rispetto della loro dignità, libertà ed eguaglianza di persone e cittadine.

Richiesta calpestata largamente dalla normativa in esame che è fortemente offensiva proprio della rivendicata dignità e libertà della persona umana.

Da qui la necessità di una proposta di legge di modifica del codice penale che in-

novi profondamente questa materia, ispirata ai nuovi valori umani, sociali, di eguaglianza e libertà emersi nella nostra società nel corso di questi ultimi anni, che risponda alla crescita del nostro popolo e delle donne italiane in particolare, che non ritengono più che l'aver subìto violenza sessuale debba essere vissuto come dramma esclusivamente personale.

Una proposta che, se sarà legge, potrà essere efficace strumento per far cadere ogni alibi e colpire realmente i colpevoli di violenza sessuale.

La proposta si articola su cinque punti qualificanti:

1) ridefinizione del concetto di violenza sessuale e conseguente unificazione del reato di congiunzione carnale e di libidine violenta per superare l'artificiosa ed anacronistica diversificazione di uno stesso reato, che rispondeva a concezioni arretrate della libertà della persona e quindi della sfera sessuale, nonché lesiva dello stesso principio di parità dei sessi. Distinzione che ha consentito nei fatti, al di là degli stessi tentativi di superamento del dualismo in sede interpretativa, di limitare la violenza sessuale alla sola congiunzione carnale e di ricondurre tutti gli altri atti, diversi dalla congiunzione carnale, anche se gravi, al semplice reato di libidine.

2) Definizione di un nuovo reato, autonomo a se stante: la violenza sessuale compiuta da due o più persone. La necessità di formulare questo nuovo reato nasce dalla crescita di un fenomeno che costituisce certamente uno degli aspetti più inquietanti di questa « nuova qualità della violenza » di cui abbiamo parlato nel corso della relazione.

3) Ridefinizione, in una visione più rispondente ai tempi, del reato di ratto a fine di libidine ed equiparazione di questo al reato di sequestro di persona.

4) Abrogazione di alcuni articoli che contrastano con la nuova impostazione della proposta di legge, largamente superati nella coscienza della gente ed il cui permanere sarebbe fortemente lesivo del rispetto della libertà della persona umana.

5) Introduzione di una norma processuale per garantire i diritti, spesso calpestati, di chi ha subìto violenza sessuale e modifica delle procedure riguardanti il diritto di querela e di rimessione della stessa, onde limitare pressioni, ricatti ed intimidazioni.

Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge ha il senso di un aggiornamento della normativa alla nuova concezione che le forze democratiche tanto hanno contribuito a formare e che, ora, le stesse forze devono difendere e portare avanti, isolando la violenza che si scatena contro una concezione progredita dei rapporti umani.

Sulla base di queste considerazioni si può negare l'esistenza di una contraddizione tra l'evoluzione in senso liberatorio del costume sessuale e la proposta di una nuova normativa più rigorosa. Riteniamo, al contrario, che aver agganciato l'abrogazione di norme interpreti di concezioni medievali all'introduzione di uno strumento legislativo più severo, ed al tempo stesso più equo ed efficace, costituisca la risposta più corretta alla necessità di negare ogni solidarietà ideologica ai violenti, solidarietà – nascosta e inconscia – che è, essa sì, contraddittoria rispetto alla generale e più complessiva crescita della società e della cultura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 519 del codice penale è sostituito dal seguente:

Articolo 519 - (Della violenza sessuale) - Chiunque mediante violenza o minaccia commette su taluno atti di libidine è punito con la reclusione da 3 a 8 anni.

La pena è da 5 a 12 anni di reclusione:

1) se il fatto è commesso su persona che non ha compiuto gli anni 14;

2) se il fatto è commesso su persona che non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto è commesso su persona che non è in grado di resistere a cagione di malattia o inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4) se ricorrono talune delle circostanze indicate nel n. 4 dell'articolo 61 del codice penale;

5) se la violenza o la minaccia è commessa con l'uso delle armi o sostanze narcotiche o droghe;

6) se concorre il delitto di lesioni gravi.

ART. 2.

Dopo l'articolo 519 del codice penale è aggiunto il seguente:

Articolo 519-*bis* - (Violenza sessuale compiuta da due o più persone) -

Se il fatto descritto nel primo comma dell'articolo 519 è compiuto congiuntamente da due o più persone la pena è da 6 a 14 anni.

Se ricorrono le circostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, del secondo comma dell'articolo 519 la pena è aumentata.

ART. 3.

Dopo l'articolo 519-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente:

Articolo 519-*ter* - (Violenza presunta) - La pena prevista dal primo comma dell'ar-

ticolo 519 si applica a chi compie atti di libidine nei casi di cui ai n. 1, 2, 3 del secondo comma dell'articolo 519 o quando la persona offesa è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altre persone.

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 520 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti commette atti di libidine su persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 520 del codice penale è aggiunto il seguente:

Articolo 520-*bis* – (Costrizione a commettere atti di libidine) –

Alle pene previste rispettivamente dagli articoli 519, 519-*bis*, 519-*ter* e 520 soggiace chi, usando dei mezzi o avvalendosi delle condizioni indicate nei quattro articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.

ART. 6.

L'articolo 523 del codice penale è così modificato:

Articolo 523 – (Ratto a fine di libidine) – Chiunque con violenza, minaccia o inganno priva taluno della libertà personale a fine di libidine è punito con la reclusione da 4 a 8 anni.

La pena è da 5 a 12 anni se concorrono le circostanze di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 del secondo comma dell'articolo 519 o di cui al primo comma dell'articolo 519-*bis*.

La pena prevista dal primo comma si applica se il fatto è commesso senza violenza o minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni 14 o che non

sia, comunque, in grado di resistere a cagione di malattia o inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole.

ART. 7.

Dopo l'articolo 523 del codice penale è inserito il seguente:

Articolo 523-*bis* - (Offese alla libertà sessuale) - Chiunque al di fuori delle ipotesi regolate dagli articoli 519, 519-*bis*, 519-*ter*, 520-*bis*, compie su taluno, contro la di lui volontà, atti che comunque ne offendano la libertà sessuale, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi.

Se la persona offesa è minore degli anni quattordici, la pena è della reclusione da tre mesi a due anni.

ART. 8.

La rubrica del capo II del Titolo IX del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Delle offese al pudore sessuale ».

ART. 9.

L'articolo 530 del codice penale è sostituito dal seguente:

Articolo 530 - (Offesa al pudore sessuale di minore) - Chiunque commette atti di libidine al fine di offendere il pudore sessuale di persona minore di anni 14, in presenza di questa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

ART. 10.

Gli articoli 521, 522, 524, 525, 526, 539, 544 del codice penale sono abrogati.

ART. 11.

Il secondo comma dell'articolo 542 codice penale è sostituito dal seguente:

« Fuori della ipotesi di cui all'articolo 523-*bis* la querela proposta è irrevocabile ».

ART. 12.

Dopo il secondo comma dell'articolo 542 codice penale sono aggiunti i seguenti:

« Se la persona offesa ha compiuto gli anni 16 il diritto di querela è riservato al minore ».

Se la persona offesa ha compiuto gli anni 14, ma non ancora gli anni 16 o è inabilitata, il diritto di querela spetta anche disgiuntamente al minore o all'inabilitato ed a chi ne esercita la potestà e la tutela ».

ART. 13.

(Norme per le deposizioni della persona offesa da un reato contro la libertà sessuale).

La polizia giudiziaria, nel raccogliere le informazioni preliminari, la denunzia o la querela dalla persona offesa da un reato contro la libertà sessuale, ed il giudice che, nell'istruttoria o nel dibattimento, la interroga come testimone o durante un confronto debbono evitare qualsiasi domanda che possa violare la privatezza della vita o delle relazioni sessuali della persona stessa, salvo quelle strettamente necessarie per lo accertamento del reato.